

MODIFICHE ALLE NORME GENERALI

Il testo eliminato è barrato, mentre quello inserito o modificato è sottolineato

1.INTRODUZIONE E INDICAZIONI GENERALI SULL'APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Deroghe ai disciplinari di produzione

....

1. Servizio Fitosanitario Regionale concede deroghe per le tecniche di difesa integrata e di controllo delle infestanti relative alle fasi di campo in caso di eventi straordinari che richiedano l'impiego di prodotti fitosanitari non previsti nelle norme tecniche di coltura. Il Servizio Fitosanitario regionale può concedere delle deroghe di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi.

La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi:

sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B Allegato I Dlgs 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR.

....

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

...

Vincolante per tutti i regolamenti

Per le colture erbacee da pieno campo si deve ricorrere a semente certificata. Per le colture orticole si deve ricorrere al materiale di categoria "materiale CE" per le piantine e categoria "certificata CE" per le sementi. Fatta salva la normativa fitosanitaria vigente, l'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo nel caso in cui l'azienda utilizzi:

- risorse genetiche vegetali inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o registro regionale delle risorse genetiche autoctone

- ecotipi specificatamente elencati nei disciplinari regionali

- varietà in conservazione iscritte nel registro nazionale

Lo scambio e la vendita di semente tra agricoltori sono consentiti solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

~~Per le erbacee e le orticole l'eventuale obbligo di utilizzare materiale certificato per le semine è riportato nelle schede di coltura. Per le cover crop e i sovesci non è necessario rispettare tale vincolo.~~

Lo scambio e la vendita di semente tra agricoltori sono consentiti solo nei casi previsti dalla normativa vigente

Contestualmente è stata eliminata la frase nelle singole schede di coltura: erba medica, frumento, orzo, riso, soia nel medesimo capitolo ("scelta varietale e materiale di moltiplicazione") che riportava l'obbligo di utilizzo di sementi certificate

10. GESTIONE DELL'ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE

Fitoregolatori, corroboranti e biostimolanti

È ammesso l'impiego dei soli fitoregolatori indicati nelle norme di coltura.

È richiesta la registrazione dell'uso dei fitoregolatori, e la relativa giustificazione, nella scheda trattamenti secondo le stesse modalità previste per i fitofarmaci insetticidi, acaricidi e fungicidi (vedi Schede di registrazione e Manuale di compilazione).

L'impiego dei biostimolanti e corroboranti non è soggetto ad alcun vincolo. Un elenco non esaustivo di questi corroboranti ~~ultimi~~ è disponibile nell'allegato 12.

11. FERTILIZZAZIONE

...

D. Fertilizzanti impiegabili

I fertilizzanti impiegabili sono tutti quelli ammessi al commercio ai sensi del decreto legislativo n°75 del 29 aprile 2010 e dei sottoprodotti aziendali e di allevamento per i quali le norme vigenti prevedono il possibile riutilizzo agronomico. Inoltre, si ammette l'impiego dei fanghi, solo se provenienti dalle industrie agroalimentari, nelle modalità stabilite dalla legislazione regionale DGR 2773/04 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura". Sono esclusi gli ammendanti compostati con fanghi (come definiti dal DLgs 75/2010 e s.m.i.). Non è altresì ammesso l'utilizzo di correttivi da materiali biologici (es. gesso di defecazione da fanghi civili) Sono infine impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 e s. m. i. relativo ai metodi di produzione biologica.

Vincolante per tutti i regolamenti e L.R. 28/99

Tutti gli impieghi dei fertilizzanti contenenti almeno uno dei macroelementi (N, P e K) devono essere registrati nelle apposite schede (vedi Schede di registrazione e Manuale di compilazione) entro 7 giorni dall'utilizzo, esplicitando anche le modalità di distribuzione. Con la stessa tempistica deve obbligatoriamente essere aggiornato il registro di magazzino (carico-scarico).

Le registrazioni dovranno comunque essere aggiornate al momento del controllo ufficiale anche se i 7 giorni non sono ancora trascorsi.

Nei casi di trattamenti fitosanitari gli apporti di coadiuvanti azotati non devono essere conteggiati o registrati se impiegati a dosi inferiori a 3 kg/ha all'anno di N.

Le registrazioni dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni riportate nel manuale di compilazione è ammesso l'utilizzo di sistemi informatizzati alternativi purché previamente autorizzati dal Servizio Agricoltura sostenibile.

11.3 PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE

....

CASI PARTICOLARI

Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali

Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad esempio per la difesa fitosanitaria, per l'inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc., possono contenere anche dell'azoto.

L'impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre possibile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non sarebbe consentita, l'apporto indiretto di azoto viene ammesso in quantità contenute non superiori ai ~~10~~ 20 kg/ha di N; qualora la concimazione azotata sia prevista, tutti gli apporti anche se di piccola entità, devono comunque essere conteggiati al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.

Ad eccezione dei casi di trattamenti fitosanitari gli apporti di coadiuvanti azotati (es. come acidificanti) non devono essere conteggiati o registrati se impiegati a dosi inferiori a 3 kg/ha all'annodi N.

12. IRRIGAZIONE

A partire dal 2023 non sarà più possibile utilizzare il metodo delle schede irrigue, pertanto la adozione del metodo informatico "Irrinet" diventerà il requisito minimo per la definizione del bilancio idrico e delle irrigazioni, insieme agli altri supporti aziendali avanzati sotto descritti.

.... (posizionato in apertura del capitolo)

15. DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

...

DIFESA FITOSANITARIA

...

Rinominata nel testo il nome tabella come segue:

Quando nei criteri di intervento è indicata una soglia questa deve essere accertata attraverso specifici campionamenti. Quando si prevede l'impiego di trappole sessuali, queste devono essere conformi a quanto riportato nello specifico capitolo di seguito riportato ed in particolare rispettando le indicazioni riportate nella Tabella A-21, parte integrante delle presenti "Norme generali".

....

Insetticidi, acaricidi e fungicidi ammessi con dosi d'impiego

....

Es. Difesa della vite dall'oidio

S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Zolfo <i>Ampelomyces quisqualis</i> Bupirimate	2		
Trifloxystrobin Pyraclostrobin		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone
Cyflufenamide	2		
Ciproconazolo Difenconazolo Miclobutanil Propiconazolo Tebuconazolo Fenbuconazolo	1	3	

S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Flutriafol			
Penconazolo			
Tetraconazolo			
Quinoxifen	2		
Spiroxamina	3		
Boscalid	1	3	
Fluxapyroxad	3		
Metrafenone	3		
Meptyl-dinocap	2		

Le indicazioni riguardano limitazioni che si devono intendere sulla coltura a prescindere dall'avversità:

- Zolfo: Senza limitazioni
- *Ampelomyces quisqualis*: Senza limitazioni
- Bupirimate: 2 interventi
- Trifloxystrobin e Pyraclostrobin: 3 interventi all'anno tra Pyraclostrobin, Tryfloxistrobin, Fenamidone e Famoxadone
- Cyflufenamide: 2 interventi
- Tra tutti gli IBE (Ciproconazolo, Difenconazolo, Flutriafol, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo, Fenbuconazolo, Penconazolo, Tetraconazolo) al massimo 3 interventi all'anno, di cui non più di uno con Ciproconazolo, Difenconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo
- ~~Quinoxifen: 2 interventi~~
- Spiroxamina: 3 interventi

....

ULTERIORI INDICAZIONI

....

6.Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari

La scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, è stata effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:

- contengono sostanze attive "candidate alla sostituzione" ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni (smi); **Elenco aggiornato su EU Pesticides database** <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public>

...

Inserimento di due nuovi capitoli:

14. Contaminazioni accidentali

La presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari, si classifica come contaminazione accidentale, qualora riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0.01 mg/Kg così come stabilito al comma 1 lettera b dell'articolo 18 del Reg CE 396/2005.

19. Miscele estemporanee

Nelle miscele estemporanee di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di sodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; è ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

16. CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE STRUMENTALE DELLE IRRORATRICI

Il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle irroratrici ~~deve essere eseguito~~ devono essere eseguiti presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/05; Reg. (CE) 1305/13; L.R. 28/99

Le aziende agricole che applicano i disciplinari di produzione integrata devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci, al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria (di seguito "regolazione strumentale"), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

L'attestato di conformità di avvenuto controllo funzionale e regolazione strumentale ha validità ~~cinque~~ tre anni sia per le macchine in uso che per quelle nuove. ~~In conseguenza della applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) i certificati per le macchine nuove emessi nelle precedenti annualità hanno una validità ridotta a 5 anni (rispetto ai 6 anni precedentemente fissati). Per i soli rinnovi di validità dell'attestato sono fatte salve eventuali proroghe conseguenti da disposizioni nazionali relative all'emergenza sanitaria COVID19 in corso.~~

Le attrezzature nuove acquistate che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 5 anni, devono essere comunque sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale entro un anno dall'acquisto della attrezzatura (quindi ad es. per una attrezzatura ~~acquisita~~ acquistata il 1° novembre ~~2017~~ 2020 è necessario provvedere a controllo e regolazione entro il 31 ottobre ~~2018~~ 2021).

I contoterzisti che operano presso le aziende aderenti alle norme sopra indicate devono sottoporre le proprie attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (~~come da elenco che segue~~), al controllo funzionale (già obbligatorio entro il 26 novembre 2014) ed alla regolazione strumentale secondo quanto definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

Il certificato di controllo funzionale e regolazione strumentale ha validità due anni sia per le macchine in uso che per le nuove.

Le attrezzature nuove, che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 2 anni, devono comunque essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione volontaria strumentale prima della fornitura del servizio alle aziende che applicano i disciplinari di produzione integrata.

Le aziende che fanno ricorso al contoterzismo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono richiedere il rilascio di una copia dell'attestato di conformità della avvenuta verifica dell'attrezzatura utilizzata, oppure la trascrizione del numero di attestato di conformità sulla fattura oppure sul registro dei trattamenti ed esibire tale documentazione in caso di controlli.

Come noto, l'articolo 12, comma 2 del Decreto legislativo n. 150/2012 stabilisce che "l'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data" pertanto:

- **un'irroratrice controllata e regolata fino al 31 dicembre 2020 compreso dovrà essere ricontrollata dopo 5 anni;**
- **un'irroratrice controllata e regolata a partire dal 1° gennaio 2021 dovrà essere ricontrollata dopo 3 anni.**

“Sulla base di disposizioni assunte a livello regionale, si segnala che il collaudo dell'irroratrice dopo scadenza dell'attestato di conformità può essere rimandato a condizione che le previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale risultino attuate prima di qualsiasi trattamento eseguito successivamente alla scadenza dell'attestato stesso. Ne deriva che nessun trattamento fitosanitario può essere eseguito con attestato di conformità scaduto”.

Ai fini della applicazione dei vincoli sopraelencati, dovranno soggiacere a controllo funzionale e regolazione strumentale le tipologie di attrezzature previste dal PAN, con l'eccezione delle tipologie la cui metodologia di controllo funzionale è tuttora in corso di definizione.

Si rammenta che per motivi di natura tecnica alcune tipologie di irroratrici non sono assoggettabili alla metodologia di regolazione strumentale adottata dalla Regione Emilia-Romagna. A tal fine si veda quanto anticipato nell'Approfondimento n. 1 del 30 Marzo 2018 pubblicato sul sito della Regione al seguente link: [Approfondimento n. 1 del 30.03.2018](#)

La sostituzione autonoma degli ugelli durante il periodo di validità dell'attestato di conformità con tipologie diverse da quelle adottate in fase di controllo funzionale e regolazione strumentale non richiede un nuovo intervento da parte dei Centri autorizzati. Tuttavia, tale operazione può comportare una sostanziale variazione delle modalità di utilizzo definite in sede del collaudo originario (volume di distribuzione, pressione di esercizio). In tali casi si suggerisce di prendere contatto con il Centro autorizzato che ha eseguito la regolazione strumentale al fine di definire la variazione delle modalità di utilizzo conseguente al cambio di ugelli effettuato in modo da registrare autonomamente i nuovi parametri di regolazione per opportuna memoria aziendale.

Allegato 13

Elenco delle colture per le quali è stato predisposto il disciplinare specifico di produzione integrata in Emilia-Romagna

....

E' stata eliminata dalla tabella la Lattuga a cespo nelle Baby leaf (IV gamma),

Per le colture del porro, nocciolo e ciliegio acido essendo stato introdotto il post raccolta è stata inserita la X per la possibile richiesta del marchio QC